

## CODICE CIVILE

### Libro IV - Delle obbligazioni Titolo III - Dei singoli contratti

#### **Art. 1501 Termini.**

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare .